

Oggetto: S.P.C. General Service srl - P.I. 04910110875 - Sede legale in Gravina di Catania (CT) – 95030 – Via Nicola Coviello 46/A - “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 co. 15 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per la gestione e l’esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi prodotti dalle attività di demolizione e costruzione – svolgimento delle operazioni R5 di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell'imposta di bollo”;

Vista la L. n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;

Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;

Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”;

Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;

Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. “*Codice Antimafia*”, integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;

Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;

Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”;

Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;

Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”;

Considerato che per i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5 tramite l'impianto mobile, finalizzate all’ottenimento di materie che cessano di avere la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, si applicano le norme tecniche di cui al:

D.M. del 28 Marzo 2018, n. 69 per il granulato di conglomerato bituminoso;

D.M. del 28.06.2024 n. 127 per l’aggregato recuperato;

Visto il D.D.G. n. 180 del 14/02/2024 (*Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt.208 e 211 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze)*);

- Visto l'art. 208 c. 15 del D. Lgs 152/06, il quale stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, fatte salve le condizioni disposte dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- Ritenuto di dover differire e rimandare all'autorità territorialmente competente per la campagna, la definizione della eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, nel caso sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di trattamento rifiuti, ai sensi del p.to 7, let. z.b.) dell'allegato IV alla parte II del D. lgs. 152/06 e conseguentemente, di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, "*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)*";
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*", adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Generale del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "*Autorizzazione Rifiuti*", all'ing. Francesco Arini;
- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.P.Reg. n. 3331 del 18/06/2024, con il quale, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, conferito al Dott. Arturo Vallone, è stato prorogato per un periodo di dodici mesi;
- Visto il D.D.G. n° 2217 del 22.12.2025, approvazione dell'atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 "Autorizzazioni rifiuti" del DRAR fino al 31.03.2026;
- Visto il D.D.G. n° 487 del 24.03.2026, approvazione dell'atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 "Autorizzazioni rifiuti" del DRAR fino al 30.06.2026;
- Visto il D.D.G. n. 959 del 22.6.2026 di approvazione dell'Atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 "Autorizzazioni Rifiuti" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell'incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;

Sezione istanza e iter istruttorio

- Vista l'istanza presentata dalla società S.P.C. General Service srl con nota assunta al prot. DRAR n. 14975 del 08.04.2026 per il rilascio della autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per la gestione e l'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi prodotti dalle attività di demolizione e costruzione con svolgimento delle operazioni R5 di cui all'Allegato C al D.Lgs 152/06, corredata dalla seguente documentazione:

- *Relazione Tecnica (Aprile '26)*
- *Dichiarazione di Conformità CE Frantoio McCloskey J40 V2 n. Serie 710721 ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva 2014/30/UE*
- *Dichiarazione di Conformità CE Vaglio McCloskey Apron R105 n. Serie 710483 ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva 2014/30/UE*
- *Fattura acquisto Frantoio McCloskey J40 V2 n. Serie 710721*
- *Fattura acquisto Vaglio McCloskey Apron R105 n. Serie 710483*
- *Certificato iscrizione CCIAA (28.11.2025)*
- *Iscrizione White List Sezioni I-III-V-VI-X (Scadenza al 05.05.2026)*
- *Dichiarazioni sostitutive antimafia e rapporti di coniugio*
- *Documento d'Identità Legale Rappresentante*

- *Informativa privacy*
- *Lettera di affidamento incarico professionista redazione progetto*
- *Lettera di affidamento incarico Responsabile tecnico*
- *Sottoscrizione accettazione incarico Responsabile tecnico*
- *Assolvimento Imposta Bollo*
- *Ricevuta di pagamento Tassa di concessione governativa ai sensi della L.R. 24/93*

Vista la nota prot. n. 28161 del 09.07.2026 con cui lo scrivente ha comunicato alla società proponente l'avvio del procedimento istruttorio con contestuale definizione della CdS asincrona, nonché la necessità di integrare la documentazione prodotta in uno all'istanza, onerandola della trasmissione ad ARPA Sicilia e al DAR Servizio 1 di tutta la documentazione integrale di progetto (inclusa quella richiesta ad integrazione) per consentire il rilascio dei pareri endoprocedimentali;

Vista la comunicazione della società S.P.C. General Service srl, acquisita al prot. DRAR al n. 28556 del 13.07.2026, con la quale il proponente, in riscontro alla superiore comunicazione, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- *Integrazione alla Relazione Tecnica (Luglio '26)*
- *Dichiarazione direttore tecnico osservanza norme*
- *Rinnovo Iscrizione White List Pref. CT;*

Vista la comunicazione della società S.P.C. General Service srl, acquisita al prot. DRAR al n. 29637 del 21.07.2026, con la quale il proponente ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione integrativa:

- *Relazione emissioni polverulenti (Luglio '26)*
- *Manuale uso-manutenzione vaglio McCloskey Apron R105*
- *Manuale uso-manutenzioni frantoio McCloskey J40 V2;*

Preso atto che non risultano pervenute al proponente ulteriori richieste di integrazioni dagli altri Enti coinvolti;

Sezione pareri

Considerato che nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati richiesti i seguenti pareri endoprocedimentali:

- *Arpa Sicilia, per la valutazione delle procedure di monitoraggio proposte dalla ditta (verifica del rispetto delle normative ambientali vigenti e controlli sulla qualità delle matrici ambientali)*
- *Dipartimento dell'Ambiente S1 "Autorizzazioni e Valutazioni ambientali", per il rilascio di parere ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*

Vista la nota prot. n. 48234 del 22.06.2026, acquisita in pari data al protocollo dello scrivente al n. 25401, ARTA – Dip.to Ambiente - Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, ha comunicato che: *“ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990, il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dall'art. 14-ter comma 7 della stessa, è espressamente escluso per gli atti e i procedimenti riguardanti l'ambiente qualora la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Tale esclusione, letta in combinato disposto con l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, sottende la necessità inderogabile che il titolo autorizzatorio sia sorretto da una compiuta e rigorosa istruttoria tecnica”. Questa, infatti, è preordinata alla determinazione dei valori limite di emissione e delle relative prescrizioni; presupposti di tutela ambientale che non tollerano la formazione tacita del titolo in questione per mera inerzia dell'Amministrazione. Sotto il profilo strettamente endoprocedimentale, ove l'Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e atti di assenso di organi regionali, ivi incluso il titolo abilitativo ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in carenza dell'espressione del parere di competenza di questo Dipartimento nei termini assegnati, lo stesso si deve intendere reso favorevolmente, al solo fine di consentire all'Autorità Competente la conclusione del procedimento di autorizzazione. Tuttavia, qualora intenda concludere il procedimento, grava interamente sulla medesima Autorità l'obbligo di formalizzare e declinare espressamente nel provvedimento finale le condizioni di cui alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006”;*

Vista la nota prot n. 61450 del 05.08.2026, assunta in data 11.08.2026 al prot. DRAR al n. 32985, con la quale ARTA – Dipartimento Ambiente S1 ha fatto pervenire il proprio parere endoprocedimentale favorevole alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con prescrizioni;

Preso atto che da ARPA Sicilia, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto il parere di competenza entro i termini fissati dalla Conferenza dei Servizi e pertanto lo stesso si intende assunto favorevolmente ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Sezione valutazioni e determinazioni

- Preso atto che il Responsabile del Procedimento in esito alla conferenza dei servizi convocata con nota prot. n. 28161 del 09.07.2026, alla luce dei pareri resi (parte integrante del presente provvedimento), ritiene concluso favorevolmente il procedimento, e fa proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 c.15 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/03/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Vista la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa (art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii.) pari ad € 180,76 effettuata in data 07.04.2026 per la procedura definita dal presente decreto;
- Visto il Patto di integrità stipulato tra l'Amministrazione ed il proponente, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Preso atto che ad oggi la società S.P.C. General Service srl (P. IVA 04910110875), risulta iscritta, con scadenza 10.07.2027, nella "White list" della Prefettura di Catania alle Sezioni I, III, V, VI e X;
- Fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione (artt. 92 e 93, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011);
- Vista l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia con REA nr. CT – 329161;
- Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 c.15 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per l'impianto di frantumazione mobile per il recupero di rifiuti inerti costituito dal frantoio Marca **McCloskey** Modello **J40 V2** n. Serie **710721** e dal vaglio Marca **McCloskey** Modello **Apron R105** n. Serie **710483** - Operazioni di recupero R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art.208 c.15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si rilascia alla S.P.C. General Service srl l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile semovente per la frantumazione e il recupero di rifiuti inerti costituito dal frantoio Marca **McCloskey** Modello **J40 V2** n. Serie **710721** e dal vaglio Marca **McCloskey** Modello **Apron R105** n. Serie **710483**.

La presente autorizzazione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile a seguito di presentazione di istanza di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto e del suo utilizzo, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altri enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne,

D.D.G. n. _____ del _____

contenenti prescrizioni integrative o divieti.

La presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Art. 2

L'impianto di cui all'Art.1 è autorizzato nei seguenti termini:

Operazioni di recupero: R5 (di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)

Potenzialità autorizzata: 225 t/h

Tipologia rifiuti: inerti (di cui all'Allegato 1 al D.M. 28.06.2024 n. 127)

Sito di ricovero: Gravina di Catania (CT) – 95030 – Via Nicola Coviello 46/A

Art. 3

Sono ammessi nell'impianto i rifiuti con i seguenti codici EER, con relative operazioni di trattamento:

EER	Descrizione	Operazioni
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R5
10 12 06	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	R5
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	R5
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	R5
17 01 01	Cemento	R5
17 01 02	Mattoni	R5
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati (frazione inerte)	R5

Lo svolgimento delle campagne dovrà avvenire con lo scopo di esercire l'operazione R5, consistente nella frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica e omogeneizzazione del materiale oggetto di recupero per l'ottenimento di prodotto finito qualificato come EoW o MPS.

L'operazione sopra descritta ed esercitata in esecuzione del presente provvedimento è finalizzata all'ottenimento di frazioni inerti quale prodotto finito, inteso quale materiale che abbia cessato la qualifica di rifiuto o che sia conforme alla normativa di settore specifica (EoW / MPS), da utilizzare nel rispetto di quanto definito dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152".

Il recupero dei rifiuti di cui al codice EER 17 03 02 verrà effettuato attraverso le procedure previste dal D.M. n. 127/2024.

Art. 4

Il "Gestore" è tenuto al rispetto delle norme citate in premessa e delle condizioni dettate con il presente provvedimento, nonché dei pareri riportati in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento. In particolare deve:

1. Garantire e mantenere la conformità dell'impianto al certificato CE di conformità del 18.07.2025, relativo al modello J40 V2 n. Serie 710721, e al certificato CE di conformità del 29.11.2024 relativo al modello Apron R105 n. Serie 710483, rilasciati da McCloskey International Ltd – 47 Moor Road, Coalisland, Co. Tyrone, Dungannon BT71 4QB, predisponendo un programma delle manutenzioni ordinarie, comprensivo delle eventuali attestazioni di taratura e la calibrazione e un registro per l'annotazione anche delle manutenzioni straordinarie, che costituirà parte integrante del presente provvedimento e che accompagnerà la perizia giurata attestante il mantenimento delle prestazioni da allegare all'istanza di rinnovo;
2. Mantenere efficienti i dispositivi di tutela ambientale installati sull'impianto per l'abbattimento delle polveri e riduzione delle emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione (ad es., pulizia o sostituzione degli elementi filtranti), per il contenimento delle sorgenti sonore (ad es., con la sostituzione delle componenti fono assorbenti), per la gestione degli effluenti liquidi (ad es., pulizia degli scarichi, sostituzione di contenitori, ecc.) e comunque al fine di preservarne le specifiche tecniche oggetto dei certificati di conformità CE;
3. Comunicare ogni variazione relativa a:
 - Sito di ricovero dell'impianto a fine campagna;
 - Stati e requisiti per i quali è stata prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente (ad es., Rappresentante Legale, Direttore Tecnico, ecc.);
4. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale il Gestore deve presentare apposita comunicazione alla Regione (o altro Ente delegato), nel cui territorio si trova il sito previsto per il posizionamento dell'impianto.
5. L'inizio dell'attività di trattamento dei rifiuti relativo alle campagne è subordinato all'accettazione delle polizze fidejussorie; l'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o l'interruzione della stessa, per qualsiasi motivo anche quale causa di forza maggiore e/o indipendente dalla volontà del Gestore, non è contemplato quale condizione di diritto per la proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata; è in ogni caso fatto salvo il diritto di proporre una nuova comunicazione di campagna con le modalità previste dalla normativa vigente cui fa riferimento il presente provvedimento.
6. L'inizio dell'attività di trattamento dei rifiuti relativo alle campagne è subordinato alla predisposizione di apposite procedure di monitoraggio ambientale specifiche per il sito di recupero individuato. Tale studio dovrà essere sottoposto ad ARPA Sicilia che ne dovrà condividere i contenuti.
7. Relativamente alle campagne di trattamento da svolgersi ai sensi del DM 127/2024 nell'ambito della regione Siciliana, nelle more della emanazione di una specifica circolare esplicativa da parte dello scrivente Dipartimento, l'approvazione della campagna di trattamento prevederà oltre alla sottoscrizione delle polizze fidejussorie ai sensi della O.C. 2196/2003 di cui al precedente comma, anche la valutazione di rispondenza del sistema di gestione previsto all'art.6 del DM 127/2024 che la ditta dovrà far pervenire in allegato alla documentazione di campagna. Di seguito le specifiche minime richieste:

Contenuti del sistema di gestione ai sensi dell'art. 6 del D.M 28 giugno 2024, n. 127 "Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152":

I. Codici EER dei rifiuti in ingresso che dovranno essere tra quelli ricompresi alla lettera a) dell'All. 1;

II. Modalità di verifica sui rifiuti in ingresso che dovranno essere conformi a quelle riportate alla lettera b) dell'Allegato 1;

III. Modalità di trattamento dei rifiuti che dovranno essere conformi a quelle riportate alla lettera c) all'Allegato 1;

IV. Modalità di verifica della EoW che dovranno avvenire ai sensi dell'art. 5 comma 4;

V. Requisiti dell'aggregato riciclato prodotto che dovranno essere conformi alla lettera d) dell'Allegato 1 ed in particolare:

- CSC di cui alla Tabella 2;

- Test di cessione di cui alla Tabella 3;

- Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE di cui alla tabella 4 (lettera e);

VI. Scopi specifici della EoW che dovranno essere conformi all'Allegato 2;

VII. Modello di dichiarazione di conformità che dovrà essere conforme a quello riportato in Allegato 3;

VIII. Modalità di trasmissione di conservazione del modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 5 co. 2 e 3.

8. Eseguire, di concerto con il produttore, la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso all'inizio della campagna, in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite con il presente provvedimento;
9. Comunicare la fine della campagna agli Enti destinatari della comunicazione iniziale (vedi precedente punto 5), allegando una relazione giurata che attesti il ripristino dello stato dei luoghi, il ricovero dell'impianto (come individuato dal presente provvedimento), il mantenimento delle specifiche tecniche e caratteristiche progettuali, con par-

tiolare riferimento all'efficienza dei sistemi di riduzione e contenimento delle emissioni (ad es., polveri, rumore, ecc.), e contenente copia dei formulari e del registro di carico/scarico, un bilancio di massa dei quantitativi di rifiuto in ingresso, di materiale recuperato (ceduto e/o in deposito), di rifiuti prodotti e di prodotto non conforme, copia dei rapporti di prova e di laboratorio riferiti alle attività di verifica e controllo da parte del Gestore, nonché quelli riferiti alle attività di vigilanza prodotti dagli enti di controllo di cui al successivo art. 7, e eventuale documentazione fotografica se ritenuta utile;

10. E' vietato l'impiego dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento quale sezione impiantistica di installazione fissa per la gestione di rifiuti. Un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, autorizzati ai sensi degli artt 214-216 (Procedure semplificate) o dell'art. 208. (Procedura ordinaria) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. La campagna di attività può essere effettuata esclusivamente presso il luogo di produzione del rifiuto. Sono esclusi dalla campagne i rifiuti finali o intermedi derivanti dalla gestione di rifiuti di installazioni fisse;
11. In considerazione della definizione di impianto mobile e tenuto conto delle specifiche costruttive dichiarate dal costruttore, il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto del Codice della Strada;
12. Resta fermo ogni altro adempimento previsto dal d. lgs. n. 81/2008.

Art. 5

La presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; l'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e conservativa e la perfetta efficienza dell'impianto e dei suoi dispositivi di controllo e sicurezza, che devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica rilasciata dal costruttore, senza apportare modifiche che potrebbero aver fatto decadere la marcatura CE. Il titolare dell'impianto deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi di manutenzione dell'impianto;
- la ditta deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- le operazioni di trattamento di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile possono essere svolte dal soggetto autorizzato, o da un gestore terzo vincolato al titolare da idoneo contratto; di tale contratto deve essere trasmessa copia allo scrivente e alla competente Città Metropolitana (o Libero Consorzio comunale) al momento della comunicazione di inizio attività. I rifiuti derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal gestore dell'impianto;
- il responsabile tecnico dell'impianto è il sig. Verace Mauro; l'eventuale variazione del responsabile deve essere comunicata con almeno 20 (venti) giorni di preavviso;
- il titolare/ rappresentante legale della ditta garantisce la presenza del responsabile tecnico durante i periodi di operatività dell'impianto o, in caso di sua assenza, si avvale di altro personale, purché in possesso delle conoscenze necessarie allo svolgimento dell'incarico e delle cautele da adottare;
- sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'interessato, almeno 30 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'ulteriore documentazione richiesta e, una volta emanato apposito Decreto, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- deve essere avviata, qualora dovuta, la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, come previsto dalla lettera z b) del punto 7 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- il titolare dell'impianto, prima dell'ammissione dei rifiuti alla lavorazione, è tenuto a effettuare opportune verifiche preliminari dei rifiuti in ingresso, in particolare sulla certificazione analitica dei rifiuti aventi corrispondenti codici speculari, circa la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente provvedimento;
- in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;

- l'attività di recupero dei rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, indicati in tabella, per la produzione di aggregato recuperato deve avvenire in ottemperanza ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 28 giugno 2024, n.127, a cui si rimanda;
- gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185-bis del D. Lgs. 152/06 nel sito di produzione, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte e devono essere affidati a terzi muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- i lotti di EOW in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità;
- deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta dagli impianti;
- deve essere predisposto un protocollo operativo specifico che definisca criteri per la gestione delle acque durante le campagne. Per ogni campagna dovranno essere definiti criteri per la gestione delle acque di dilavamento in funzione della tipologia delle superfici, delle dimensioni dei cumuli e della durata prevista della campagna;
- le procedure di gestione operativa dovranno essere allegate alla comunicazione di campagna;
- le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di rifiuti/materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 ed evitare la dispersione delle polveri nell'ambiente esterno, sia attraverso la dispersione eolica, sia attraverso eventuali trascinalenti provocati dalle precipitazioni atmosferiche;
- deve essere mantenuto sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione; qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- nel caso in cui si dovesse rilevare la dispersione di polveri, nonostante l'impianto sia dotato di sistema di nebulizzazione e abbattimento polveri, devono essere prontamente adottati tutti i presidi utili a eliminare tale inconveniente;
- nell'utilizzo degli impianti mobili devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della campagna oltre un anno.

Art. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 agosto 2011. Inoltre, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal suddetto regolamento di prevenzione incendi.

Art. 7

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss..mm.ii.

Art. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. o

intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 9

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile mediante l'applicativo ORSO.

Art. 10

I controlli sulla gestione dell'impianto nell'ambito di ciascuna campagna sono demandati agli Enti di controllo territorialmente competenti.

Art. 11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 12

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Della pubblicazione del presente provvedimento sarà data comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ad ARPA Sicilia, al Comune di Gravina di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, alla Prefettura di Catania.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

L'Istruttore

(A. Cusimano)

*Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti dell'Ufficio*

Il Dirigente del Servizio

(Ing. Francesco Arini)

Il Dirigente Generale

(Dott. Arturo Vallone)